

**TABELLA 1**  
**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**

**A) Titoli di studio d'accesso**

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 6 più punti 0,20 per ogni voto superiore a 76/110; ulteriori punti 3 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode;

per i pianisti accompagnatori sono attribuiti:

a) ulteriori punti 6 qualora l'aspirante, già in possesso del diploma di pianoforte di II livello, abbia conseguito anche il diploma di II livello di maestro collaboratore per la danza;

b) ulteriori punti 3 qualora l'aspirante abbia conseguito il diploma di II livello di maestro collaboratore per la danza con un diploma di I livello di cui alla lettera B) punto 2.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statali o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (6 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

I candidati in possesso di titolo straniero dovranno presentare, oltre alla copia della documentazione in lingua originale, anche copia di questa autenticata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana, conforme al testo straniero e la Dichiarazione di Valore relativa al titolo stesso; dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione di equipollenza, rilasciata dall'autorità competente, in base all'art. 5 della L. 148/2002.

**B) Altri titoli di studio, abilitazioni**

Per l'inserimento nella graduatoria di **“Teoria e pratica musicale per la danza e Pianista accompagnatore”** si valutano i seguenti altri titoli e abilitazioni fino a un massimo di 12 punti:

1. Diploma di II livello o decennale vecchio ordinamento di: Pianoforte, Composizione, Direzione d'orchestra, Organo e composizione organistica, Percussioni, Jazz.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

2. Abilitazione A077, A031, A032, Diploma di I livello di cui al punto precedente o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

Per l'inserimento nella graduatoria di: **“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica”**, **“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”** si valutano i seguenti altri titoli fino a un massimo di 12 punti.

3. Diploma accademico di II livello (D.M. n.93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche; Diploma accademico di II livello in Composizione ad indirizzo coreografia (D.M. n.92/2004); Diplomi di Perfezionamento Insegnanti, Solisti e Coreografi, rilasciati dall'Accademia Nazionale di Danza, diversi da quello utilizzato per l'accesso.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

4. Diploma di I livello: Avviamento coreutico, Diploma di danzatore, Diploma in didattica della danza ad indirizzo pedagogico-educativo, Triennio della Scuola di danza classica, Triennio della Scuola di danza contemporanea o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

**C) Altri titoli culturali e professionali**

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi  
(fino ad un massimo di 22 punti):

1. Dottorato di ricerca/corso di formazione alla ricerca rilasciato dall' AFAM: al conseguimento del titolo punti 12.  
Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
2. Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: punti 6.  
Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
3. Master universitario/AFAM di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3.
4. Attestato di corso di perfezionamento post-universitario/AFAM, di durata almeno annuale con esame finale punti 1.  
E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4.
5. Altre lauree: punti 2 ciascuna.

#### **D) Titoli di servizio ( vedi Note Allegate)**

##### **1) Servizio specifico**

per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente nei Licei coreutici statali o paritari, o presso l'Accademia Nazionale di Danza per i corsi ordinamentali:

- per ogni anno: punti 12;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico/accademico).

per il servizio prestato nel medesimo liceo per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è attribuito un ulteriore punteggio:

- per ogni anno: punti 9
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1,5

##### **2) Servizio non specifico**

per il servizio d'insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

- per ogni anno: punti 6;
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

##### **3) Altre attività di insegnamento**

Per ogni altra attività d'insegnamento anche non curricolare ma, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) le scuole statali e paritarie;
- b) le Accademie, i Conservatori, le Università;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,02 (fino a un massimo di punti 0,12 per ciascun anno scolastico/accademico).

#### **E) Titoli artistici - fino ad un massimo di 66 punti – (vedi Note Allegate)**

##### **1. a) Graduatoria per l'insegnamento di:**

**“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:**

Attività professionale di accompagnamento per la danza presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria;

##### **b) Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:**

Attività professionale in qualità di danzatore, eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative

rispettivamente alla danza classica o contemporanea da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.

**2. a) Graduatoria per l'insegnamento di:**

**“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:**

Attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico - sinfoniche:  
da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

**b) Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e  
“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:**

Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet, ecc., svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea:  
da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

**3. a) Graduatoria per l'insegnamento di:**

**“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:**

primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri o orchestre sinfoniche di livello nazionale e internazionale:  
da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

**b) Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e  
“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:**

primo, secondo o terzo premio in concorsi di danza nazionali o internazionali:  
da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 6.

**4. a) Graduatoria per l'insegnamento di:**

**“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:**

Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell'accompagnamento alla danza: da punti 1 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12;

**b) Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e  
“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:**

Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea:  
da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

**5. a) Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”;**

**Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e  
“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:**

Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico: da punti 0,10 a punti 1, per ciascun titolo fino a un massimo di punti 6;

**b) Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e  
“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:**

attività coreutiche di cui ai punti 1b e 2b, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria:

da punti 0,05 a punti 0,50 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

**6. Graduatorie per l'insegnamento di:**

**“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”;**

**“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica”;**

**“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”;**

Altre attività musicali oppure coreutiche documentate presso scuole di danza e attività documentate di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, ecc.: da punti 0,10 a punti 1 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

### **NOTE ai punti D ed E**

#### **Punto D) TITOLI DI SERVIZIO**

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonché, in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali

e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale. La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane, opportunamente certificati con dichiarazione di valore consolare da presentare all'atto della candidatura, è definita dalla Commissione regionale istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 2, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3, per le altre graduatorie.

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile come servizio non specifico, di cui al punto 3 anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di

candidati nell'area di riferimento.

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalle Specifiche Commissioni costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Bando.

#### **Punto E) TITOLI ARTISTICI**

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalle specifiche Commissioni costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Bando.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.

Possono essere valutati solo i titoli artistici documentati con contratto, contributi Enpals versati dai teatri o dalle compagnie di danza, locandine, programmi di sala o dichiarazioni autografe degli enti o compagnie presso i quali si sono svolte le prestazioni, indicanti il nominativo del candidato.